

Pubblicato il 27/12/2016

N. 08291/2016 REG.PROV.CAU.

N. 11865/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11865 del 2016, proposto da [REDACTED]
[REDACTED], rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti C.F. BNTMHL76T24H501F, Santi Delia C.F. DLESNT79H09F158V, con domicilio eletto presso Michele Bonetti in Roma, via di S. Tommaso D'Aquino N.47;

contro

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, C.F. 80224030587, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

[REDACTED], non costituito in giudizio;

per il riconoscimento del diritto di parte ricorrente ad essere riammesso nella graduatoria di merito della procedura concorsuale indetta con D.D.G. n. 106 del 23.02.2016 relativa alla classe di concorso B015 "Laboratori di

scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche”, per la copertura dei posti disponibili, con la piena efficacia del superamento della prova scritta e orale sostenuta, nonché di ottenere la valutazione dei titoli posseduti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2016 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Letto il decreto monocratico n. 7545/2016 e ritenuto che sia da confermare in sede collegiale in quanto l'istanza cautelare appare assistita dai requisiti di cui all'articolo 56 codice del processo amministrativo;

Ritenuto di compensare le spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) conferma il decreto monocratico n. 7545/2016.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Emanuela Loria

IL PRESIDENTE

Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO